

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 399

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RODEGHIERO**

Disposizioni per la salvaguardia dei masi chiusi

Presentata il 1° giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli scorsi decenni la montagna veniva considerata più come problema che come risorsa, e si immaginava nei modelli di sviluppo, non governati in funzione dei diritti al progresso di tutti i territori, che l'economia avrebbe fatto a meno dei territori marginali, quali la montagna e l'alta collina depressa. Oggi è riconosciuto il contrario, e vi è quindi la necessità di ricollocare l'intera montagna tra i settori da avviare allo sviluppo: la montagna si pone come questione di priorità, di parità e di diritto alla crescita, come condizione per la promozione sociale e materiale delle comunità dei territori montani. Si deve trattare di uno sviluppo reale e non di interventi sporadici di semplice solidarietà e assistenzialismo. Occorre che le diversità che caratterizzano la montagna rispetto al resto del territorio non significhino più di-
seguaglianza ed emarginazione, bensì specificità e difesa di un patrimonio unico dal

punto di vista ambientale, sociale, culturale ed economico. La montagna ha da sempre sofferto una politica disattenta e inconcludente da parte delle istituzioni nazionali e locali, che ha comportato decenni di emigrazione; oggi si tratta di promuovere tutte le opportunità di sviluppo, che non possono più venire perse. È sull'utilizzo di queste risorse che bisogna impostare il riscatto dei territori montani e delle loro popolazioni. La mancata utilizzazione, per esempio, di quasi 20 milioni di ettari di territorio montano comporterebbe la perdita di quote di rendita estensiva per le pratiche agro-forestali che sicuramente andrebbero a ricadere sull'intero prodotto interno lordo nazionale. Di fatto, il settore primario ha ricevuto il maggiore danno e conseguentemente viene sempre più a mancare il necessario controllo del territorio. La divisione ereditaria dei beni comporta nel caso dei fondi rustici, particolarmente in questi territori,

un grave nocumento all'agricoltura in quanto si ha una eccessiva separazione dei terreni, con una polverizzazione delle aziende agricole che risultano poco competitive a livello nazionale e internazionale nei confronti delle aziende di dimensioni maggiori, che si sviluppano su degli appezzamenti di dimensioni molto più estese. L'assenza dei familiari del *de cuius* o la mancanza di volontà degli stessi a continuare l'attività agricola, con il conseguente abbandono del terreno, comportano gravi conseguenze sia dal punto di vista idrogeologico, sia dal punto di vista economico.

A fronte di quanto sopra esposto, le province autonome di Trento e di Bolzano per mantenere l'integrità delle proprie aziende agricole e degli appezzamenti annessi hanno approvato un testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, che dispone una

serie di norme che tutelano l'unità del fondo rustico e evitano lo smembramento delle aziende agricole.

La presente proposta di legge, prendendo spunto dalla positiva esperienza delle province autonome di Trento e di Bolzano, dà la possibilità ad ogni regione dello Stato italiano di legiferare in materia di divisione del patrimonio ereditario e di alienazione dei fondi rustici, al fine di conservare le realtà agricole locali, mantenendo l'integrità delle aziende e dei fondi loro annessi.

Auspichiamo un rapido *iter* parlamentare per l'approvazione della presente proposta di legge, ritenendola di particolare importanza per lo sviluppo e la conservazione delle realtà agricole, in un contesto economico europeo che si baserà sempre di più sulla competitività e la solidità delle aziende agricole che dovranno confrontarsi con il mercato unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge un'azienda agricola può costituirsi in maso chiuso qualora comprenda una casa di abitazione, con i relativi annessi rustici, ed il suo reddito medio annuo sia sufficiente per l'adeguato mantenimento di almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale reddito.

2. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, locale o gruppo di locali anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque connessi, destinati alle scorte vive e morte nonché al deposito ed alla lavorazione dei prodotti del maso in relazione al suo indirizzo produttivo.

ART. 2.

1. Le regioni, al fine di tutelare le realtà agricole presenti nel loro territorio, possono, con proprie leggi, anche in deroga agli articoli 713 e seguenti del codice civile, regolamentare la costituzione dei masi chiusi disciplinando:

a) l'istituzione di apposite commissioni regionali aventi il compito di accertare l'idoneità o meno delle aziende agricole ad assumere la qualifica di maso chiuso e di autorizzare la loro costituzione;

b) l'accorpamento e la separazione di fondi rustici ai fini della loro costituzione in maso chiuso e gli eventuali cambiamenti nell'estensione dei medesimi;

c) le modalità di divisione del patrimonio ereditario che consentano l'indivisibilità del maso chiuso e l'inalienabilità di singole porzioni dello stesso;

d) le eventuali ipotesi di revoca del vincolo del maso chiuso;

e) l'istituzione di apposite sezioni del libro fondiario dei comuni per l'annotazione dei masi chiusi;

f) l'erogazione di contributi per incentivare la costituzione di masi chiusi da parte delle aziende agricole.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

